

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per eliminazione della situazione di pericolo presso il padiglione n. 12 del CEFPAS, a causa del distacco diintonaci e calcinacci, per infiltrazione di acqua piovana. - CIG 8745326750

IMPRESA: M.G.L. Works & Service S.r.l., via E.O. Mandalà, 35 – 90146 Palermo. P.IVA 05864340822

INTERVENTO: Somma urgenza (Art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, artt. 175, 176 DPR 207/2010)

Importo lordo dei lavori: € 201.888,92

Oneri sicurezza inclusi nei lavori: € 5.047,22

Importo Manodopera: € 59.923,28

Importo soggetto a ribasso d'asta: € 136.918,42

Ribasso ex art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: -20%

importo complessivo dei lavori ai netto del ribasso d'asta: € 174.505,24

CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 175, 176 DPR 207/2010)

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO N. 1790/2021

FASC. _____

DEFINIZIONI

Committente	CEFPAS (Centro)
Appaltatore	M.G.L. Works & Service S.r.l.
Codice	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Regolamento	D.P.R. 207/2010

Decreto D.M.LL.PP. 145/2000 – Capitolato Generale (per le parti non abrogate dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010)

D.L. Direttore dei Lavori o Direzione Lavori

RUP Responsabile Unico del Procedimento

Il giorno dodici maggio nell'anno 2021

Tra

Il CFFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA Cod. Fiscale 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative

E

Adriana Castiglione, nata a Londra (Gran Bretagna) il 31.05.1969, residente a Palermo (PA) in Via Ruffo di Calabria, 63, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società M.G.L. Works & Services S.r.l., con sede in Via Emanuele Oliveri Mandalà, 35 Palermo, P.IVA e Cod. Fisc. 05864340822, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Palermo ed Enna al n. 05864340822, come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa CCIAA Prot. n. T412418887 del 12.11.2020,

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione del Direttore del Centro n. 268 del 31.03.2021, si procedeva ad approvare l'avvio dei lavori eseguiti in somma urgenza disposta dalla Struttura di Progettazione e Direzione Lavori del Centro, nelle figure del RUP, arch. Mario Li Castri, e del Direttore dei Lavori l'ing. Alfredo Ragolia, in quanto indifferibili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, così come prescritto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e dagli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010, con affidamento dei lavori all'Impresa M.G.L. Works & Service S.r.l., via E.O. Mandalà, 35 – 90146 Palermo (P.IVA 05864340822);

Con pari Deliberazione, è stata approvata la Perizia Sommaria di Spesa, in uno all'Elenco Prezzi, alle Analisi Prezzi e al Computo Metrico Estimativo, redatti dalla Struttura di Progettazione e Direzione dei Lavori del Cefpas, per l'importo complessivo di Euro 162.674,17, distinti in Euro 137.642,40 per lavori, al netto del ribasso del 20% accettato e condiviso dall'Appaltatore, ed Euro 25.031,77 per somme a disposizione, ed assunti i relativi impegni di spesa;

- Durante l'esecuzione delle lavorazioni, si è reso necessario provvedere ad un adeguamento del Computo Metrico Estimativo, per la riscontrata necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto in sede di perizia sommaria di spesa, secondo le prescrizioni e le limitazioni dettate dall'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di Euro 206.218,80, distinti in Euro 174.505,24 per lavori, al

netto del ribasso del 20% accettato e condiviso dall'Appaltatore, ed Euro

31.713,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante;

- Con Deliberazione del Direttore del Centro n. 300 del 25.04.2021, si procedeva ad approvare l'adeguamento del Computo Metrico Estimativo e a stanziare le somme assumendo i relativi impegni di spesa;

- E' stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8745326750;

- Sono state effettuate le verifiche, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'Appaltatore in sede di sottoscrizione del Verbale di Somma urgenza del 22.03.2021;

L'Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, verificata positivamente dal Committente;

- I lavori in oggetto, in quanto di somma urgenza, sono stati consegnati come da Verbale del 22.03.2021, nelle more di sottoscrizione del contratto;

- Il Cefpas, mediante l'acquisizione della comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Palermo in data 01/04/2021 (Prot.

n. 2858 del 07/04/2021), ha preso atto che nei confronti dell'Appaltatore non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

- L'Appaltatore, ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto, mediante polizza fideiussoria n. 2021/50/2610478 della Società Reale Mutua Agenzia di Palermo, rilasciata in data 28.04.2021, di Euro 17.450,53 (Euro

diciassettemilaquattrocentocinquanta//53);

- Ai fini del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in Palermo, via E.O. Mandalà, 35, presso la propria sede legale, tel. 091204850, pec. mglworkservice@pecsoluzioni.it. Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione, oppure a mani proprie della persona indicata come rappresentante dell'Appaltatore durante la conduzione dei lavori.

TUTTO CIO' PREMESSO

~~Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:~~

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Contratto

1. Il CEFPAS concede l'Appalto dei **Lavori di somma urgenza per eliminazione della situazione di pericolo presso il padiglione n. 12 del CEFPAS, a causa del distacco di intonaci e calcinacci, per infiltrazioni di acqua piovana** all'Appaltatore che, come sopra ~~costituito~~ accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste nel presente contratto e nella perizia sommaria di spesa (Relazione tecnica) facente parte integrante del presente contratto che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionata e già controfirmata dalle parti per integrale accettazione.



2. Il Contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5.bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. L'Appaltatore è vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto accettato e dichiarato in sede di Sottoscrizione del Verbale di Somma Urgenza, a quanto riportato negli elaborati tecnici redatti dalla Direzione dei Lavori, ovvero nella Relazione Tecnica, nella Perizia Sommaria di Spesa, nell'allegato Elenco Prezzi, nell'Analisi Prezzi e nel CME, che con la sottoscrizione del presente Contratto integralmente si accettano;

Art. 2. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto, i seguenti documenti:

- a. Verbale di Somma Urgenza del 22.03.2021
- b. Perizia Sommaria di Spesa. Relazione Tecnica
- c. Elenco Prezzi Unitari
- d. Analisi Prezzi
- e. Computo Metrico Estimativo

2. I documenti indicati alle lettere c) e d), non vengono materialmente allegati al presente contratto, e sono agli atti del fascicolo registrato al Protocollo 0002655 del 31.03.2021;

3. Fanno, altresì parte integrante e sostanziale del presente Atto, i documenti relativi all'intervenuto adeguamento del Computo Metrico Estimativo:

f. Relazione Tecnica del 13.04.2021

g. Elenco dei Prezzi, analisi Prezzi e Verbale di Concordamento Nuovi
Prezzi

h. Computo Metrico Estimativo

i. Quadro Comparativo

i. Documentazione fotografica

I documenti indicati alle lettere g), i), e j) non vengono materialmente allegati
al presente contratto, e sono agli atti del fascicolo registrato al Protocollo
Generale al n. 0003061 del 14.04.2021;

Art. 3. Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto
d'appalto e dal Capitolato Generale, le norme statali e regionali in mate-
ria di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tu-
tela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici
(contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari);

2. Si richiamano in particolare:

- Il Codice (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- Il Regolamento (DPR 207/2010 e ss.mm.ii.);
- Il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- La vigente legislazione in materia di lavori pubblici emanata dalla
Regione Siciliana, in particolare la L.R. 12 luglio 2011 n. 12;

- Le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- Le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- La legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- Le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- Le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.

Art. 4. Corrispettivo dell'Appalto

1. Il corrispettivo dovuto dal CEFPAS all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro 174.505,24 (Euro Centosettantaquattromilacinquecentocinque/24), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 5.047,22 (Euro Cinquemilazeroquarantasetta/22). Tale importo è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale la Direzione dei Lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale, come da Perizia Sommaria di Spesa;
2. La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata a "misura" con le modalità di cui al Capitolato Generale d'Appalto e alle modalità indicate al Titolo IX-Contabilità dei Lavori del DPR 207/2010;
3. Il corrispettivo di cui al comma 1. comprende anche:

b

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

- per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimo degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;

- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, opere provvisorie, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Art. 5. Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Qualora il CEPPAS, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 161, 162 e 163 del DPR 207/2010;

2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'Elenco Prezzi unitari alla base della Perizia Sommaria di Spesa;

3. Attesa la definizione sommaria della perizia di spesa, ex art. 163 del Codice, non rappresenta variante l'attestamento delle quantità che discenderanno dalla contabilità finale che sarà approvata a consuntivo con deliberazione del centro.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 6. Consegna dei lavori

Tempo utile per dare compiuti i lavori

1. La consegna dei Lavori, è stata concordata in occasione della redazione del Verbale di Somma Urgenza del 22.03.2021, sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli artt. 175-176 del DPR 207/2010, inizialmente concordata in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 25.03.2021, data concordata di effettivo avvio delle prestazioni;
2. A seguito delle valutazioni tecniche operate dalla Direzione dei Lavori, conseguenti alla redazione della stima sommaria dell'intervento, si è reputata necessaria ed adeguata una durata di 60 (sessanta) gg. per dare le opere finite, restando così fissato per il prossimo 24 maggio il termine di ultimazione dei lavori. I tempi di cui sopra, ai sensi del Regolamento, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del citato termine di ultimazione dei lavori;

3. Il Certificato di ultimazione verrà redatto dal D.L., ai sensi dell'art. 199 del Regolamento.

Art. 7. Penalità in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'art. 145 del Regolamento, il CEFPAS applicherà una penale del 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo;

2. Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, il CEFPAS potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 145 comma 4 del Regolamento;

3. L'Applicabilità dell'art. 145 commi 7 e 8, del Regolamento è subordinata alla tempestiva comunicazione scritta al CEFPAS, da parte dell'Appaltatore, delle cause ostative all'ultimazione dei lavori o al rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo.

Art. 8. Sospensione dei lavori

1. Le sospensioni dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 158 e 159 del Regolamento;

2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardiana e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere;

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo dal crono programma.

Art. 9. Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

1. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 40.000,00 (Euro Quarantamila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento. L'Appaltatore è tenuto ad emettere le fatture elettroniche relative ai pagamenti e a trasmetterle al competente ufficio economico finanziario del committente. La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.
2. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto;
3. I manufatti a piè d'opera, qualora previsti, stabilito il prezzo a piè d'opera e sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo a piè d'opera. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal Direzione dei Lavori nel caso in cui il D.L. ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze;
4. La redazione, da parte del direttore di lavori, di ciascuno degli stati di avanzamento avverrà entro 30 giorni dal raggiungimento dell'importo

stabilito al comma 1 del presente articolo (importo ricavato dall'annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità).

In ogni caso, il certificato di pagamento sarà emesso dal Responsabile Unico del Procedimento entro i limiti temporali fissati dall'art. 143 del Regolamento, a decorrere dall'emissione del SAL da parte del D.L., fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità; il pagamento avverrà con emissione del mandato, entro 30 gg. dalla data del Certificato di Pagamento.

5. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate di eventuali subappaltatori o di cottimisti, laddove preventivamente autorizzati dal CEFPAS, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, il CEFPAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. Ai ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il CEFPAS corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il soggetto competente ai sensi della normativa vigente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità con-

2
1

tributiva è disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile;

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., ultimo periodo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

~~Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il CEFPAS potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.;~~

8. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'Impresa la quota parte degli oneri della sicurezza;

9. I pagamenti a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT86B0306904630100000011082 sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

7

- Giuseppe Mendola, C.F. MNDGPP69R06G273E,

- Adriana Castiglione, C.F. CSTDRN69E71Z114G;

10. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dalla D.L. entro 30 gg.

dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori, e trasmesso al RUP

che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 gg.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve

già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale sarà considerato co-

me da lui definitivamente accertato;

11. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, deve

avvenire dopo la redazione del conto finale e comunque entro 60 gg.

dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione, fatta salva

l'acquisizione del DURC in corso di validità;

È facoltà del CEFPAS provvedere all'emissione di un ultimo stato di a-

vanzamento lavori, qualunque sia il suo importo, prima del conto finale,

12. Ai sensi dell'art. 215 comma 4 del DPR 207/2010, ricorrono le condizioni

previste dall'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.;

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte

dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria pari all'importo della rata

stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercor-

rente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo, ai sensi del

comma 6 dell'art. 102 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii. In mancanza della

garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e

non saranno dovuti interessi per il ritardo;

Ai sensi del combinato disposto dai commi 3 e 5 dell'art. 102 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il sostituto certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;

13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce la presunzione di accettazione dell'opera prevista dall'art. 1666, comma 2, del codice civile;

14. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti ai commi precedenti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nei termini di cui all'art. 144 comma 1 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. e nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 nel testo vigente.

Art. 10. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'art. 9 dedicato alla commessa di cui trattasi;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di

17
1

gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata;

4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 11. Pagamenti per lavori non previsti - Nuovi prezzi

1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del Regolamento;

2. L'approvazione dei nuovi prezzi non compete al RUP, ma al CEFPAS su proposta dello stesso, qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

Art. 12. Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

1. All'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro all'INAIL;

2. Durante l'esecuzione l'Appaltatore dovrà:

- trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dal CEFPAS nei propri confronti, le fatture quietanzate dei subappaltatori, laddove presente e preventivamente autorizzati dal CEFPAS;
- osservare le disposizioni dei Piani di Sicurezza indicati all'art. 2 del presente Contratto;

3. Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, se previsti, e/o del conto finale, l'Ente acquisirà direttamente il DURC riferito al cantiere.

Art. 13. Cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità;
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti d'impresa.

Con la Certificazione dei crediti di cui al Decreto Ministero dell'Economica e delle Finanze del 25.06.2012 (G.U. 02.07.2012 n. 152), il CEFPAS accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente;

25
1

3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al RUP;

4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e concessionario.

Art. 14. Risoluzione anticipata del contratto

1. Il CFFPAS potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del Codice (accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

2. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal CFFPAS a seguito alla risoluzione;

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dal CEFPAS, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

Art. 15. Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo

1. Il CEFPAS ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità previste dall'art. 109 del Codice.

Art. 16. Contenzioso e definizione delle controversie

1. Qualora siano iscritte riserve su documenti contabili di importo inferiore al 15% dell'importo contrattuale, il RUP acquisirà immediatamente la relazione del D.L. e, ove costituito, dell'Organo di collaudo, per formulare entro il termine di cui all'art. 205 comma 5, proposta motivata di accordo bonario. In merito a tale proposta il CEFPAS e l'Appaltatore dovranno pronunciarsi entro 30 gg.;

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte;

3. Laddove istituito e fino ai limiti temporali previsti, si potrà far ricorso al Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della Legge n. 120/2020;

4. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso all'arbitrato;

5. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Caltanissetta;

6. In nessun caso l'Appaltatore, potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

Art. 17. Collaudo, gratuita manutenzione

1. ~~Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente;~~

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal CEFPAS prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo;

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio. Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della D.L. (invito indicante un termine preciso entro

4
1

il quale condurre la manutenzione), si procederà d'ufficio addebitando la spesa all'Appaltatore;

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda al Titolo X del Regolamento e all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300,
2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato;
3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia

aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto al CEFPAS dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 19. Subappalto

1. È ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 170 del DPR 207/2010);
2. Il CEFPAS acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
3. L'Appaltatore si impegna a verificare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
4. L'Appaltatore si impegna ad effettuare le medesime verifiche anche nei confronti dei sub-contraenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai

lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

6. Al fine di consentire al CEFPAS di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i sub-contraenti recanti la clausola di cui sopra relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, il CEFPAS pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario Informativo.

Art. 20. Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva deve essere reintegrata ogni volta che il CEFPAS abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'Appaltatore;

2. Lo svincolo progressivo della cauzione avverrà ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.;

3. La cauzione cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 21. Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere

e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 125 del Regolamento, l'Appaltatore ha costituito e trasmesso, una copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, come prevista dal D.M. 123/2004, n. polizza 2019.03.2359343 in atti al Protocollo del Cefpas al n. 3788 dell'11/05/2021 con i seguenti massimali:
 - R.C.T. Massimale per sinistro Euro 3.000.000,00
 - R.C.O. Massimale per sinistro Euro 3.000.000,00
2. La copertura assicurativa cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e comunque nei termini di cui al comma 7 dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016;
3. La polizza assicurativa di cui al comma 1, prestata dall'Appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici;
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 22. Patto di Integrità

1. L'Appaltatore dichiara di assumere gli impegni derivanti dall'integrale accettazione del Patto di Integrità approvato con Deliberazione n. 19 del 19 gennaio 2021.

Art. 23. Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva e-

spressa

1. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.


Art. 24. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è il CEFPAS così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore del Centro.

Art. 25. Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/200 per le parti non abrogate dall'art. 358 del DPR n. 207/2010, quest'ultimo come risultante dalle disposizioni del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.

Art. 26. Registrazione



1. Il presente contratto sarà registrato in misura fissa a norma dell'art. 11 -
tariffa "Parte I" e dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Il presente contratto è firmato e stipulato in modalità digitale in conformità
al D.Lgs. n. 82/2005.

(CEFPAS)

(APPALTATORE)

Il Direttore del Centro

Il Legale Rappresentante

Sanfilippo Ing. Roberto

Adriana Castiglione

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341
del codice civile, le clausole: art. 2, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10,
art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.20, art.21, art.22, art.23 e art. 25.

(CEFPAS)

(APPALTATORE)


Il Direttore del Centro

Il Legale Rappresentante

Sanfilippo Ing. Roberto

Adriana Castiglione

17



Dike - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-05-14 10:20:25 (UTC)

File verificato: V:\- VERIFICHE UFFICIO TECNICO\2021\M.G.L. somma urgenza\documenti contrattuali\ALL_ALL_contratto da firmare con allegati.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: SANFILIPPO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 14/05/2021 10:20:22)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/05/2021
online: 10:00:45

Dati del certificato del firmatario **SANFILIPPO ROBERTO**:

Nome, Cognome: SANFILIPPO ROBERTO
Numero identificativo: 19727416
Data di scadenza: 19/03/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: CASTIGLIONE ADRIANA
Firma verificata: OK (Validated at: 14/05/2021 10:20:22)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/05/2021
online: 09:52:21

Dati del certificato del firmatario **CASTIGLIONE ADRIANA**:

Nome, Cognome: CASTIGLIONE ADRIANA
Numero identificativo: WSREF-20290108367575
Data di scadenza: 05/11/2023 15:10:22
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
VATIT-01879020517,
IT,



Dike - Esito verifica firma digitale

Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006